

## INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI A CARICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO / SELEZIONE / VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"):

*"I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51<sup>1</sup> e 52<sup>2</sup> del codice di procedura civile".*

Per orientamento giurisprudenziale consolidato l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi.

In linea di massima, secondo quanto osservato anche dall'ANAC alla luce delle pronunce dei giudici amministrativi e contabili, le situazioni che rilevano ai fini del conflitto di interessi sono quelle in cui *"le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui*

---

<sup>1</sup> **Art. 51. – (Astensione del giudice).** - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

<sup>2</sup> **Art. 52. - (Ricusazione del giudice).** - Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

*cura è preposto*<sup>3</sup>.

Per consentire all'amministrazione di effettuare la verifica sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51 c.p.c., i commissari sono tenuti a dichiarare esplicitamente eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con uno o più candidati.

Qualsiasi evento che modifichi una iniziale situazione di assenza di conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicato all'amministrazione per la valutazione di cui sopra.

L'astensione deve essere completa, riguardando tutti gli atti del procedimento.

---

<sup>3</sup> Si veda la [Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 del Consiglio ANAC](#), in particolare il paragrafo 1 con esplicito riferimento all'ambito universitario.